REGOLAMENTO (CE) N. 2432/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 [4], ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire, per il 1997, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2995/95 [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3254/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'aiuto fissato all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 viene inoltre concesso, nei limiti indicati negli allegati I e II del presente regolamento, per i mandarini raccolti nell'isola di Chio, per le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 raccolte nell'isola di Nasso e per i pomodori e le zucchine raccolti nell'isola di Siro, spediti verso uno dei gruppi di isole indicati negli allegati I e II del presente regolamento nel quadro del bilancio di approvvigionamento.»

2) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.
(3) GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.
(4) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.
(5) GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 34.
(6) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 28.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A (1) per il 1997

(in tonnellate)

Designazione delle marci	Codice NC	Quantitativi
Patate	0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	523
Ortaggi	0702 — 0709 (*)	375
Agrumi freschi	ex 0805	1 687
Uva	0806 10	
Mele	0808 10 31 — 0808 10 89	
Pere	0808 20 31 — 0808 20 39	
Albicocche, ciliegie, pesche, prugne e prugnole, fresche	0809	
Fragole	0810 10	
Meloni, aungurie	0807 11 00 e 0807 19 00	
Fichi freschi	0804 20 10	
Kiwi	0810 50	

(*) Ad eccezione degli ortaggi di cui ai codici NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (esclusi i pimenti commestibili), 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60.

(1) Le isole minori appartenenti al gruppo A sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2958/93.

ALLEGATO II

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B (1) per il 1997

(in tonnellate)

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativi
Patate	0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	2 000
Ortaggi	0702 — 0709 (*)	1 891
Agrumi freschi	ex 0805	3 700
Uva	0806 10	
Mele	0808 10 31 — 0808 10 89	
Pere	0808 20 31 — 0808 20 39	
Albicocche, ciliegie, pesche, prugne e prugnole, fresche	0809	
Fragole	0810 10	
Meloni, angurie	0807 11 00 e 0807 19 00	
Fichi freschi	0804 20 10	
Kiwi	0810 50	

(*) Ad eccezione degli ortaggi di cui ai codici NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (esclusi i pimenti commestibili), 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60.

(1) Le isole minori appartenenti al gruppo B sono definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2958/93.»